

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa. Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall' Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 08/07/2021 depositata e notificata il 9 settembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 571/2016, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vittorio Minervini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a valutazione disciplinare innanzi al CDD di Roma per rispondere degli addebiti contestati con il seguente capo di incolpazione: *“Perché sebbene l'Avv. [RICORRENTE] avesse sottoscritto un accordo in sede di mediazione sulla base del quale si obbligava a corrispondere, a rate, al Rag. [AAA] la complessiva somma di euro 4.640, 19 a saldo del preavviso di parcella n. 4/2015, a. 92/2015 e n. 10/2016 emessi dall'esponente per il pagamento delle proprie competenze professionali, per aver svolto lo stesso l'incarico di gestire la contabilità ed il personale alle dipendenze del segnalato, si è reso sin da subito inadempiente rispetto alla suddetta obbligazione così violando rispettivamente gli art.li 9, 2° comma e 64, 2° comma C.D.F. In Rocca di Papa dal 20.01.2016 (data di scadenza della prima rata stabilita nell'accordo raggiunto in sede di mediazione) sino a tutt'oggi”.*

Il procedimento disciplinare ha tratto origine dall'esposto presentato dal Rag. [AAA], il quale incaricato dall'avvocato [RICORRENTE] di gestire la propria contabilità ed il personale di studio si doleva di non aver ricevuto il pagamento dei propri compensi; compensi che, dapprima, aveva richiesto bonariamente e poi, in data 17 novembre 2015, mediante pec con contestuale diffida. Rimasta senza alcun riscontro la predetta diffida il Rag. [AAA] dava impulso alla procedura di mediazione dinanzi la camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri, procedura che si concludeva con la manifesta disponibilità da parte dell'Avv. [RICORRENTE] di corrispondere al Rag [AAA] la somma di € 4.610,10 con modalità di pagamento rateali. Il predetto pagamento non veniva effettuato.

Avviata la fase istruttoria preliminare, durante la quale veniva sentito l'avvocato [RICORRENTE] che sostanzialmente ammetteva di non aver provveduto al pagamento delle spettanze professionali riferibili al Rag. [AAA], la sezione disciplinare competente in data 11 febbraio 2020 approvava la citazione a giudizio disciplinare per il 27 marzo 2022. L'udienza di discussione venne differita dapprima al 30 ottobre 2020 e quindi, con nuova citazione a comparire notificata il 25 maggio 2021, venne fissata udienza il 8 luglio 2021. All'adunanza dell'8 luglio 2021, compariva il difensore dell'incolpato il quale formulava istanza *“di rinvio per legittimo impedimento per malattia del proprio assistito”*, istanza che veniva rigettata ritenendo non legittimo l'impedimento.

Trattenuta in decisione il procedimento, il CDD, viste le risultanze documentali, riteneva provati i fatti di cui al capo di incolpazione e per l'effetto applicava, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 2 (due).

Nella decisione assunta, il CDD valuta in via preliminare la sussistenza del legittimo impedimento dedotto dall'incolpato, con la produzione di un certificato medico del 6 luglio 2021, che indicava una patologia la sussistenza di una "faringo tracheite febbrile (39° c.) e necessita di giorni 5 (cinque) di riposo e cure" ed osserva che tale certificazione non attesta una assoluta e totale impossibilità a spostarsi dal proprio domicilio anche con una idonea terapia antalgica o antipiretica né riporta esplicitamente la tipologia di terapie e cure prescritte. Da tale valutazione il CDD giunge a valutare come insussistente il legittimo impedimento in quanto la documentazione prodotta è carente di esplicita motivata prescrizione alla inamovibilità e carente di indicazioni terapeutiche necessarie per la loro completa valutazione e, in ogni caso, non si tratta, all'evidenza, di patologie la cui natura avrebbe posto in grave rischio di salute l'incolpato se fosse comparso anche con idoneo supporto terapeutico.

Sempre in via preliminare il CDD valuta le istanze istruttorie dell'incolpato che non vengono accolte, affermando "la inammissibilità e irrilevanza delle prove richieste" in quanto "non può ammettersi una prova dichiarativa su circostanze che dovrebbero risultare da provvedimenti formali emessi dalle autorità competenti" e per ciò che concerne le condizioni economiche dell'incolpato che "sono state già provate con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva".

Valuta quindi il CDD l'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare che non reputa maturata trattandosi di illecito a carattere permanente che verrebbe a cessare solo con il completo adempimento, adempimento che lo stesso incolpato, in fase di audizione personale, aveva confermato di non aver mai effettuato, circostanza confermata anche in sede di testimonianza dell'esponente all'udienza dell'8 luglio 2021 il quale riferiva di aver ricevuto - (solamente) dopo l'introduzione del procedimento disciplinare - un unico bonifico di € 500,00.

Nel merito, il CDD, ritenuto indimostrato lo stato di necessità "assoluto" per l'inadempimento da parte dell'incolpato, ritiene che la condotta contestata sia da considerarsi grave per aver assunto un accordo in fase di mediazione e non avervi adempiuto; per aver fornito false informazioni all'organo disciplinare affermando, nella memoria difensiva del 27 giugno 2016 di aver adempiuto, per poi, in fase di audizione, personale, riferire a personale di studio la responsabilità di non aver provveduto all'invio dei pagamenti; per aver tentato l'incolpato di attribuire allo stesso esponente/creditore la colpa di non poter pagare il debito adducendo indimostrate presunte irregolarità

commesse dall'esponente senza mai aver documentato neppure una contestazione formale o un atto dell'agenzia entrate o INAIL, dimostrativo di aver realmente subito rilievi comportanti esborsi economici non ottemperando al cosiddetto "onere di allegazione" per aver cercato di strumentalizzare le condizioni della di lui figlia, anche in questo caso senza alcuna prova versata in atti.

In merito alla determinazione della sanzione il CDD, richiamata la giurisprudenza ritenuta conferente al caso di specie ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due, contenuta nel minimo per aver l'incolpato comunque provveduto seppur, dopo l'apertura del procedimento disciplinare, in minima parte a soddisfare il credito.

Avverso la decisione del CDD, l'avvocato [RICORRENTE] ha proposto tempestiva impugnazione, chiedendo la riforma della decisione previa rimessione del presente procedimento al Consiglio Distrettuale, in accoglimento dell'istanza di rinvio per appurato legittimo impedimento, al fine di permettere l'escussione dei testi indicati nella memoria depositata in atti.

Il ricorso si articola in due motivi: con il primo di deduce la violazione dell'art. 420 *ter* cpp per la mancata concessione del legittimo impedimento. Il ricorrente rileva la erronea valutazione da parte del CDD del certificato medico che cristallizzava l'impedimento a comparire da parte dell'incolpato. Tale rilievo viene fondato su duplice ragione: la prima consistente nella oggettività dell'impedimento ritenuto assoluto anche in ragione della giurisprudenza in materia; la seconda data dalla impossibilità (da parte dell'incolpato di accedere ai locali ove veniva trattato il procedimento disciplinare in quanto, essendo ancora in tempo di pandemia, lo stesso non sarebbe stato fatto entrare in quanto in stato febbrile (39°). Per tali ragioni la valutazione del CDD viene definita "sommara e del tutto superficiale".

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata valutazione di documentazione prodotta dalla difesa (dichiarazioni dei redditi dal 2013 al 2019) che avrebbe dovuto condurre il Giudice della disciplina a diverso convincimento e cioè che l'incolpato versava in una situazione economica per cui l'inadempimento "era dovuto ad una causa oggettiva e non dipendente dalla sua volontà".

All'udienza del 4 maggio 2023 il procedimento veniva discusso e posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si osserva che l'illecito deontologico oggetto della valutazione da parte del CDD ed oggi all'esame del Consiglio è di natura permanente, ragion per cui non può ritenersi maturata la prescrizione dell'azione disciplinare.

In merito alle doglianze del ricorrente di cui al primo motivo di ricorso si deve condividere la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina.

Vuole il ricorrente censurare la decisione impugnata per l'erronea valutazione da parte del CDD del certificato medico che cristallizzava l'impedimento a comparire da parte dell'incolpato.

Questo Consiglio, nella propria costante giurisprudenza, ha condiviso il pensiero espresso dal giudice di legittimità secondo il quale la mancata partecipazione all'udienza da parte dell'incolpato comporta una lesione del diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente che determini la *“assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”*

In tale richiamo deve esser valutata la certificazione depositata nel corso del procedimento avanti il CDD da parte dell'odierno ricorrente che appare carente di esplicita e motivata dichiarazione in ordine all'impossibilità per l'avv. [RICORRENTE] di muoversi da proprio domicilio ed è del tutto carente delle prescrizioni terapeutiche: inoltre la patologia non si rappresenta di tale gravità da porre in pericolo la salute del ricorrente, laddove assistito da adeguata terapia.

Il vaglio reso dal CDD, che viene condiviso da questo Giudice, porta a considerare come insussistente la condizione ostativa alla partecipazione all'udienza.

In merito alla ulteriore censura, riguardante la impossibilità all'accesso ai locali del CDD, perché l'accesso alla Corte di Appello di Roma sarebbe stato impedito dalle prescrizioni di prevenzione della diffusione del virus Covid19, si osserva risulta del tutto indimostrata la impossibilità da parte dell'incolpato di accedere alla sede ove è stata celebrata l'adunanza del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

In merito al secondo motivo di gravame si deve osservare che la vicenda è ben descritta e dimostrata nei suoi elementi di fatto. È pacifica e non contestata la inadempienza all'onere liberamente assunto dall'avv. [RICORRENTE] al pagamento delle rate concordate con il rag. [AAA] e le istanze istruttorie per come dedotte dal ricorrente anche nella loro piena conferma non avrebbero potuto modificare la vicenda nella contestazione del CDD.

Si deve infine rilevare che il ricorrente non deduce ulteriori critiche alla decisione.

Nella complessiva valutazione della condotta dell'avv. [RICORRENTE], si deve quindi ricordare quanto ripetutamente affermato da questo Consiglio ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare. Si afferma invero che è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la *“suitas”*

della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie ed in merito al disvalore della condotta, si deve ribadire che il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

Su tali considerazioni si deve quindi rigettare il ricorso e confermare la decisione del Consiglio di Disciplina di Roma, pertanto il Consiglio Nazionale Forense

P. Q. M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso proposto dall' avv. [RICORRENTE] e conferma la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina di Roma in data 9 novembre 2011 depositata e notificata all' incolpato il 9 settembre 2021

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2023.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 luglio 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

